

LEGGE REGIONALE

Costituzione e Regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento  
istituzionale ed amministrativo della Puglia.-

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Legge regionale

" Costituzione e Regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

( Costituzione e Composizione)

1. E' costituita, a norma dell'art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale e dell'art. 34 dello Statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.
2. La Commissione é composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
3. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori ed il loro funzionamento.

Art. 2

( Compiti )

1. La Commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell'obiettivo di rafforzare l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;
- per l'individuazione di criteri procedurali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;
- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento.

Art. 3  
(Funzionamento)

1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale costituzione.
2. Per il funzionamento e il supporto tecnico la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. Le spese necessarie per il funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 23 luglio 1986,  
ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to ( Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)